**COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.** **PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZA, CONTABILITÀ E TRIBUTI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA TRA I COMUNI DI CIVITA CASTELLANA (VT) - ENTE CAPOFILA, OLIVETO CITRA (SA) e BORGOFRANCO D’IVREA (TO): ADESIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l’art. 15 della Legge n. 241/’90 il quale prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune…*” e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

**Preso atto** **che**:

* l’art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
* per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all’elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
* l’art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che “*a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi*”.

**Visti:**

* il parere ANAC n. 20/2014 secondo il quale affinché possa configurarsi un accordo tra pubbliche amministrazioni sottratto alla disciplina dei contratti pubblici, è di particolare importanza il requisito dell’“interesse comune”, da valutarsi secondo un criterio di effettività alla luce di un’attenta valutazione del caso concreto, dovendo sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità;
* l’art. 7, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) il quale prevede che “*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

1. *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti*

*concedenti, anche con competenze diverse;*

*b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*

*c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*

*d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”.

**Considerato** che un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario.

**Tenuto conto** che:

* le problematiche in materia di finanza, contabilità e tributi, tra cui quelle attinenti alla capacità di riscossione delle entrate proprie, sia di natura tributaria che patrimoniale, rappresentano una delle maggiori criticità degli Enti Locali;
* una efficiente gestione delle finanze pubbliche è garanzia di riscossione delle entrate e caposaldo dell’equità fiscale, mentre una gestione inefficiente può comportare responsabilità erariali per i dirigenti e gli amministratori (cfr. sentenza n. 62/2022 Corte dei conti Umbria);
* la carenza di competenze, formazione e risorse qualificate di personale è problema comune agli Enti locali.
* la mancata riscossione delle entrate comunali determina:
* il possibile e a volte necessario ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e quindi maggiori costi per l’Ente in termini di interessi passivi;
* la maggiore consistenza dei residui attivi da incassare conservati nel bilancio comunale e quindi l’obbligo di un maggior accantonamento di risorse infruttifere nel bilancio comunale a causa dell’incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
* la minore capacità di pagare i propri fornitori e quindi un peggioramento dei tempi medi di pagamento e quindi l’obbligo di un maggior accantonamento di risorse infruttifere nel bilancio comunale a causa dell’incremento del Fondo Debiti Commerciali.

**Dato atto** che l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90.

**Considerato** che i Comuni di Civita Castellana (VT) – ente capofila, Oliveto Citra (SA), Borgofranco d’Ivrea (TO) hanno sottoscritto in data 24/03/2025, apposito accordo per la gestione associata dei servizi finanza, contabilità e tributi locali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i., aperto a tutti gli enti aderenti ad Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), con sede legale a Gallarate (VA);

**Tenuto conto** che questa Amministrazione, con delibera della Giunta Comunale ……. del ……….., si è associata ad Asmel;

**Ritenuto**

* strategico l’obiettivo di aderire all’Accordo al fine di avvalersi delle opportunità di gestire in maniera associata i servizi di finanza, contabilità e tributi locali;
* necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno alla rete ASMEL;
* opportuno aderire all’accordo di collaborazione con i Comuni firmatari, condividendone appieno i contenuti e gli obiettivi di una più efficiente gestione della finanza comunale e delle entrate tributarie, tenuto anche conto che l’adesione all’Accordo non comporta alcun onere in capo agli enti aderenti, siano essi originari e/o sopravvenuti;

**Dato atto** che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che quindi non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visti:**

* lo Statuto comunale vigente;
* il D.U.P. per il triennio 2025/2027, contenente anche i riferimenti a tale accordo;
* l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
* il Regolamento comunale di Organizzazione;
* il Regolamento comunale di Contabilità;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi;

**DELIBERA**

1. Di autorizzare, previa conferma della parte narrativa che precede, l’adesione del Comune di …………………. all’accordo sottoscritto in data 24/03/2025, ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra i Comuni di Civita Castellana (VT) – ente capofila, Oliveto Citra (SA), Borgofranco d’Ivrea (TO), per la gestione associata dei servizi finanza, contabilità e tributi locali, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al rappresentante legale p.t. di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, quindi, non necessita di parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile all’approvazione e alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.